



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ufficio Legale FNOMCeO

OGGETTO: Elezioni Ordini  
quadriennio 2021 – 2024.

## **COMUNICAZIONE N. 143**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali degli Ordini provinciali per il **quadriennio 2021 – 2024**, si riportano di seguito le principali novità introdotte dall'**articolo 4, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3**, che ha novellato il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, dal **Decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018 concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi degli Ordini delle professioni sanitarie**, nonché dal **Regolamento della FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali**, adottato ai sensi dell'articolo 9, del suddetto D.M. 15 marzo 2018.

Nello specifico, si evidenziano i seguenti profili di interesse.

- **Durata in carica.**  
Gli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, a partire dal 1° gennaio 2021, dureranno in carica quattro anni.
- **Equilibrio di genere e ricambio generazionale.**  
Ciascun Ordine deve favorire l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza.
- **Elettorato attivo e passivo.**  
Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutte le persone fisiche iscritte agli Albi degli Ordini, compresi i membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei revisori esercenti le professioni sanitarie uscenti.  
Non hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino sospesi dall'esercizio professionale, così come già previsto dall'articolo 2, comma 4-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  
Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità e incompatibilità.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- **Composizione degli Organi collegiali.**

Il Consiglio direttivo è composto da:

- 7 componenti se gli iscritti all'albo non superano i 500;
- 9 componenti se gli iscritti all'albo vanno da 501 a 1500;
- 15 componenti se gli iscritti all'albo superano i 1500.

La Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi coincide con la componente medica del Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'Ordine, se medico.

La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è composta da:

- 5 componenti se gli iscritti all'albo non superano i 1500;
- 7 componenti se gli iscritti all'albo vanno da 1501 a 3000;
- 9 componenti se gli iscritti all'albo superano i 3000.

I primi due eletti, vale a dire coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, entrano a far parte del Consiglio Direttivo.

Per ogni mille nuovi iscritti all'Albo degli Odontoiatri, oltre i primi mille iscritti, entra a far parte del Consiglio Direttivo un ulteriore componente che ha riportato il maggior numero di voti, esclusi i due eletti di cui al precedente comma, con il limite massimo di cinque.

Il Collegio dei revisori è composto da:

- 1 Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali;
- 3 membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli Albi che abbiano presentato la propria candidatura.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, iscritto nel Registro dei revisori legali, è individuato dal Presidente dell'Ordine neo-eletto, tra una rosa di candidati aventi requisiti stabiliti da relativo avviso pubblico bandito dal Consiglio Direttivo uscente, e nominato dal nuovo Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

- **Durata e sedi delle votazioni.**

Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.

Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- **Elezioni telematiche.**

Ciascun Ordine può stabilire, con propria deliberazione, che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative che dovranno essere sottoposte a valutazione della Federazione ed eventualmente validate dalla stessa.

- **Convocazione Assemblea e quorum.**

A cura del Presidente dell'Ordine, devono essere convocate tre Assemblee elettorali: quella degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi per l'elezione dei componenti iscritti all'Albo medesimo del Consiglio Direttivo, quella degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri per l'elezione dei componenti la Commissione degli iscritti all'Albo medesimo e quella composta dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea elettorale deve essere convocata a cura del Presidente uscente, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Le votazioni sono valide se abbiano votato:

- in prima convocazione, almeno i due quinti degli iscritti;
- in seconda convocazione, almeno un quinto degli iscritti;
- in terza convocazione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

- **Avviso di convocazione.**

L'avviso di convocazione, da inviarsi tramite PEC o posta prioritaria (attualmente servizio di posta prioritaria offerta da Poste Italiane con il nome Posta 1 oppure altri prodotti commerciali aventi le stesse caratteristiche di quest'ultima) almeno venti giorni prima del termine fissato per l'avvio delle votazioni a ciascun iscritto, deve indicare:

- i giorni delle votazioni e, per ciascun giorno delle stesse, l'ora di inizio e cessazione delle relative operazioni;
- i membri del Consiglio direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e del Collegio dei revisori uscenti;
- le modalità di voto (cartaceo o telematico);
- la sede o le sedi di svolgimento delle relative operazioni;



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- L'indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

In ragione di quanto sopra specificato in materia di elettorato attivo e passivo, nonché in relazione alla composizione degli organi da eleggere, devono essere inviati due diversi avvisi di convocazione e specificatamente:

### **1. Iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi.**

La convocazione deve essere inviata agli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi per l'elezione dei componenti iscritti al medesimo Albo in seno al Consiglio Direttivo e per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale avviso deve indicare i nominativi dei Consiglieri e dei Revisori uscenti, in carica al momento della convocazione.

È necessario specificare il quorum per la validità dell'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi, per l'elezione dei componenti iscritti al medesimo Albo, e il quorum per la validità dell'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi deve riportare il numero dei componenti iscritti all'Albo medesimo da eleggere in seno al Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri deve riportare il numero dei componenti da eleggere in seno al Collegio dei Revisori dei Conti.

Dall'inoltro dell'avviso di convocazione il Consiglio Direttivo uscente non può deliberare nuove iscrizioni, trasferimenti e/o cancellazioni dall'Albo.

### **2. Iscritti all'Albo degli Odontoiatri.**

La convocazione deve essere inviata agli iscritti all'Albo degli Odontoiatri per l'elezione dei componenti la relativa Commissione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale avviso deve indicare i nominativi dei componenti della Commissione uscente, compresi quelli che fanno parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, in carica al momento della convocazione.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

È necessario specificare il quorum per la validità dell'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, per l'elezione dei componenti iscritti al medesimo Albo, e il quorum per la validità dell'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri deve riportare il numero dei componenti iscritti all'Albo medesimo da eleggere, nonché il numero di eletti che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri deve riportare il numero dei componenti da eleggere in seno al Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso in cui, durante il mandato, si siano verificati decessi o siano intervenute dimissioni di consiglieri o revisori, i relativi nominativi andranno omessi dall'elenco degli uscenti riportato nell'avviso di convocazione.

L'orario delle votazioni deve essere individuato in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti, tenuto conto del numero degli iscritti agli Albi e delle difficoltà di accesso alla sede del seggio elettorale. In linea di massima è consigliabile che il seggio elettorale, nell'arco della giornata, rimanga aperto senza alcuna interruzione, con orario identico per tutti i giorni delle votazioni.

Ai fini della validità della convocazione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso.

Il calendario delle convocazioni deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e della FNOMCeO. A tal fine, gli Ordini dovranno tempestivamente trasmettere alla Federazione l'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione è di norma unico e deve prevedere anche le date della eventuale seconda e terza convocazione.

- **Candidature singole o tramite lista.**

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, purché candidati, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. La candidatura può avvenire in forma singola ovvero tramite una specificata lista.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Gli aventi diritto al voto non possono candidarsi in più liste o in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.

La manifestazione di volontà di candidarsi sia singolarmente che tramite inserimento in una lista può essere rappresentata direttamente presso l'Ordine o a mezzo PEC, nel secondo caso senza necessità di autentica della firma. Tale dichiarazione può essere, inoltre, raccolta, in caso di candidatura di lista, da uno dei componenti la lista stessa che raccoglie le volontà degli altri candidati, previa specifica sottoscrizione di adesione di questi ultimi, corredata dalla fotocopia di un documento di identità.

Qualora le firme dei sottoscrittori siano state raccolte e autenticate dal Presidente o da un suo delegato (che deve essere un componente del Consiglio Direttivo), queste sono valide anche ai fini della regolare presentazione delle candidature.

Ai fini della validità della singola candidatura e/o della lista è necessario che le stesse siano sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, (che deve essere un componente del Consiglio Direttivo), almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere, appartenenti a iscritti anche diversi dai candidati.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, considerato che è composto da quattro componenti, la singola candidatura e/o la lista deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari a quattro.

Le liste sono da ritenersi valide anche quando presentano un numero di candidature inferiore al numero dei componenti dell'organo da eleggere purché siano corredate da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

Le liste, una volta formalmente presentate, non possono essere modificate.

Le liste non possono essere denominate mediante l'utilizzo, in qualsiasi forma, di loghi istituzionali.

Le singole candidature e le liste devono essere comunque presentate perentoriamente entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni. Nel computo dei termini si escludono il giorno o l'ora iniziali. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Le candidature, singole ovvero nell'ambito della lista, possono essere presentate:

a) a mezzo PEC: la presentazione delle candidature deve avvenire tramite la PEC del singolo candidato ovvero di uno dei candidati della lista, debitamente sottoscritte, come sopra specificato, e precedentemente autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato;

b) consegna a mano: la lista dei candidati ovvero le singole candidature possono essere presentate direttamente presso la sede dell'Ordine di competenza, nei giorni e orari da pubblicare sul sito istituzionale, debitamente sottoscritte, come sopra specificato, e precedentemente autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato. Nell'ipotesi di presentazione di una lista, i candidati stessi conferiscono apposita delega ad uno dei candidati per la presentazione della lista stessa.

Depositata la candidatura del singolo e della lista, l'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste dei candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la candidatura o le liste presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o ulteriori singole candidature rispetto a quelle già presentate.

- **Composizione dei seggi.**

Il seggio elettorale è composto da quattro professionisti sanitari presenti all'Assemblea e diversi dal Presidente dell'Ordine uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alle Commissioni di Albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, di cui:

- tre, i più anziani di età, due dei quali con funzioni di scrutatori. I tre sanitari più anziani scelgono al loro interno il Presidente del seggio;

- uno, il più giovane di età, con funzioni di segretario. Per ciascun componente del seggio è individuato uno o più componenti supplenti.

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti candidati e coloro che abbiano sottoscritto le liste o le singole candidature.





**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Decorse tre ore dalla costituzione dell'assemblea elettorale, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio, il Presidente uscente constata tale circostanza attraverso apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti attraverso avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il seggio è unico e non possono essere aperti più seggi contemporaneamente, anche nel caso in cui le elezioni si svolgano in più sedi.

Una volta costituito, il seggio resta immutato anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.

- **Operazioni di voto.**

Se non sono state previste modalità telematiche, la votazione si effettua a mezzo di tre schede di colore diverso, una per l'elezione dei componenti il Consiglio direttivo iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi, una per l'elezione dei componenti la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri ed una per l'elezione dei tre componenti il Collegio dei revisori.

Sulle schede elettorali, predisposte dal Presidente uscente, sono riportati un rigo per la denominazione della lista nonché un numero di righe pari al numero massimo di preferenze esprimibili, per ciascun organo da eleggere. Tali schede devono essere piegabili in quattro parti in modo da garantire la segretezza del voto e il facile inserimento nell'urna.

Il Presidente del seggio, assistito dal personale amministrativo dell'Ordine, verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto, consegna le schede elettorali, recanti il timbro dell'Ordine, nonché la matita copiativa che dovrà essere restituita al Presidente del seggio insieme alle schede dopo aver votato.

Agli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi vengono consegnate due schede, una per l'elezione dei componenti Medici del Consiglio Direttivo e l'altra per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Agli iscritti all'Albo degli Odontoiatri vengono consegnate due schede: una per l'elezione dei componenti della Commissione per gli iscritti al medesimo Albo e l'altra per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.





**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Per coloro i quali risultano iscritti in ambedue gli Albi, vengono consegnate quattro schede: una per la elezione dei componenti medici del Consiglio Direttivo, una per l'elezione dei componenti la Commissione degli Odontoiatri e due per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista. Il voto può altresì essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente. Il voto è valido anche se viene riportato il numero di iscrizione all'Ordine del candidato in alternativa al nome e cognome.

Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Il Presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede, separatamente per ciascuna delle tre votazioni (componenti medici del Consiglio Direttivo, Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, Collegio dei Revisori dei Conti), al conteggio dei votanti per verificare se sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità di ciascuna Assemblea elettorale.

Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum.

In caso di mancato raggiungimento del quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne che saranno conservate per 180 giorni in un apposito plico sigillato sul quale i componenti il seggio elettorale apporranno la firma con il timbro dell'Ordine. Nel caso di raggiungimento del quorum per una sola delle tre assemblee elettorali, la votazione sarà considerata valida e si procederà allo scrutinio.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

- **Urne**  
In correlazione alle tre schede di votazione debbono essere predisposte tre urne, ognuna di esse destinata a contenere le schede relative ad una delle tre votazioni. Su ognuna delle tre urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione. Il Presidente dell'Ordine metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale, un numero adeguato di urne. Le urne debbono essere poste sul tavolo del seggio elettorale e sempre visibili a tutti.
- **Verbali**  
Il segretario del seggio elettorale cura la redazione, in doppio esemplare, del verbale di tutte le operazioni elettorali, giorno per giorno, coadiuvato dal personale amministrativo dell'Ordine.

Il verbale, con le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale e deve recare il timbro dell'Ordine.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi, altresì, menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano state o meno attribuite le preferenze), delle decisioni del Presidente del seggio, delle sostituzioni dei componenti del seggio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede timbrate e vidimate, di quelle votate e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti risultante dalle Assemblee.

- **Operazioni di scrutinio.**

Terminate le operazioni di voto, accertata la validità dell'Assemblea, il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Qualora le operazioni elettorali si siano svolte in sedi diverse, lo scrutinio si svolgerà comunque nella sede dell'Ordine.

Preliminarmente, il Presidente del seggio elettorale provvederà al conteggio delle schede depositate nelle urne, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nelle urne stesse, provvedendo a numerarle.

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nelle urne, il Presidente, qualora si tratti di più urne, provvederà a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente.

Di volta in volta procederà all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

Sono nulle le schede che presentano elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal Presidente del seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Fermo restando il principio della prevalenza della volontà dell'elettore, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono altresì adottati i seguenti criteri:

a) il voto è attribuito all'intera lista se l'elettore riporta nella scheda la denominazione della lista oppure riporta tutti i nominativi compresi nella lista;

b) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo;

c) se non è indicato il nome della lista, il voto sarà considerato valido anche se sono riportati candidati di liste diverse;

d) in caso di omonimia, sarà considerato valido il voto con il nome di battesimo o con la lista di appartenenza o col numero d'ordine di iscrizione ovvero aggiungendo al nome e cognome la data di nascita e/o il luogo di nascita e/o il domicilio, risultanti dall'Albo;

e) saranno considerate valide le schede contenenti un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere, che conservano la loro validità (Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - n. 18047 del 4 agosto 2010). È tuttavia necessario evidenziare agli iscritti l'opportunità di indicare comunque un numero di candidati uguale a quello dei componenti da eleggere, al fine di garantire che gli Organi istituzionali possano essere eletti nella loro completezza, fermo restando la validità della scheda anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere;

f) le preferenze espresse in eccedenza al numero dei componenti da eleggere sono nulle.

Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

- **Proclamazione dei risultati.**

Ultimato lo scrutinio, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate devono essere conservate per 180 giorni, mentre le schede nulle e quelle contestate dovranno essere conservate per quattro anni dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori in plico sigillato e firmato dall'uno e gli altri.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo del numero dei componenti di ogni organo da eleggere.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo di qualsiasi Ordine territoriale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della sessione più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età minore.

Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della Giustizia, dell'Istruzione, Università e Ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale, nonché alle Federazioni degli Ordini e all'ENPAM.

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei revisori uscenti.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo, la Commissione di albo e il Collegio dei Revisori eletti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali e all'insediamento degli organi stessi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

- **Doppia elezione – incompatibilità**

Nell'ipotesi in cui un iscritto venga eletto a due cariche, ad esempio Consigliere e Revisore dei Conti, ovvero componente la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e Revisore dei Conti, il Presidente del seggio, attesa l'incompatibilità esistente tra le due cariche, provvede a proclamare, contestualmente all'opzione dell'eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentesi alle due cariche.

Nel caso in cui l'opzione non avvenga contestualmente, il Presidente del seggio comunicherà all'iscritto eletto alle due cariche l'obbligo di esprimere - entro quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione - la propria scelta, che sarà comunicata, a cura del Presidente stesso, ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi, per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Si allega:

- Fac-simile avvisi di convocazione;
- Fac-simile schede elettorali;
- Fac-simile moduli presentazione liste e singola candidatura;
- Fac simile verbale operazioni elettorali.

Si ringrazia l'Ufficio Legale dell'Ordine di Roma per la preziosa e competente collaborazione nella predisposizione della modulistica.

**N.B.:** eventuali quesiti e richieste di approfondimenti dovranno pervenire in forma scritta **entro e non oltre il 5 agosto p.v.** esclusivamente al seguente indirizzo mail **legale@fnomceo.it** al fine di consentire agli Uffici di fornire tempestive risposte.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli